



*Schema di contratto per l'acquisizione di componenti e servizi relativi alla sostituzione dei gruppi di continuità e della tensione di alimentazione erogata dai gruppi elettrogeni degli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGICS-RGS) in localita' "La Rustica", via A. Soldati, 80 – Roma*

---

**CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO  
PER L'ACQUISIZIONE DI COMPONENTI E SERVIZI RELATIVI ALLA  
SOSTITUZIONE DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ E DELLA TENSIONE  
DI ALIMENTAZIONE EROGATA DAI GRUPPI ELETTOGENI  
DEGLI UFFICI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE (IGIS-RGS) IN LOCALITA' "LA RUSTICA", VIA A.  
SOLDATI, 80 - ROMA**

**TRA**

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Ferruccio Ferranti, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

**E**

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

**PREMESSO CHE**

– con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip lo svolgimento

delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;

- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per l'acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% del corrispettivo complessivo ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" ;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" Capitolato

tecnico; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

**Art. 1 S**

**Oggetto e luogo della prestazione**

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) Fornitura per l'acquisizione di componenti e servizi relativi alla sostituzione dei gruppi di continuità e della tensione di alimentazione erogata dai gruppi elettrogeni degli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGICS - RGS in località La Rustica, Via A. Soldati, 80 – Roma, così come descritta nel Capitolato Speciale
  - b) servizio di manutenzione in garanzia per 12 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui all'articolo 10 S.
2. Le apparecchiature di cui al precedente comma 1 lett.a dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta in

lingua italiana.

3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Consip alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere consegnata e i servizi dovranno essere eseguiti presso gli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGIS-RGS) in localita' "La Rustica", via A. Soldati, 80 – Roma.

## **Art. 2 S**

### **Durata**

1. La fornitura dovrà essere eseguita secondo i tempi e le cadenze e gli impegni temporali rispondenti rispetto a quanto specificato e dettagliato al capitolo 5 del Capitolato Speciale.
2. La data di inizio della fornitura e dei lavori di montaggio sarà fissata entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, mentre quella di consegna degli impianti ultimati e funzionanti sarà successiva di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio della fornitura.
3. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna della fornitura e dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso il quale la Consip ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
4. A partire dalla data del verbale di consegna, l'Impresa procederà alla fornitura ed ai lavori oggetto del presente contratto con la necessaria progressione e regolarità, e con le modalità di cui al punto 5.2.1. del

- capitolato in modo da ultimare le prestazioni entro 120 (centoventi) giorni solari consecutivi dal verbale di consegna di cui al precedente punto 1.
5. Lo svolgimento delle prestazioni dovrà essere eseguito tassativamente secondo la successione delle fasi di cui al cronoprogramma delle attività, così come specificato al cap. 5 del capitolato tecnico, costituenti entrambi allegati contrattuali.
  6. Dovranno essere previste lavorazioni in periodo notturno e/o festivo, e se del caso la Consip potrà richiedere turni per la copertura delle 24 ore giornaliere.
  7. La Direzione lavori avrà la facoltà di far eseguire gli impianti in diverse riprese, in relazione alle esigenze della Consip.
  8. La Direzione lavori avrà la facoltà di variare la successione delle fasi in funzione di sopravvenute esigenze della Consip.
  9. Ciascuna UPS e ciascun gruppo elettrogeno dovrà subire un collaudo parziale da parte della Direzione lavori, a cura e spese dell'appaltatore, terminata la posa in loco in perfetto assetto di funzionamento e prima dell'allacciamento alla rete di destinazione finale così come specificato al punto 5.2. del Capitolato tecnico. Ciò non potrà costituire pretesto per richiesta da parte dell'Impresa, di maggiorazione dei prezzi convenuti o di compensi o indennizzi di sorta, qualunque possa risultare la durata dei lavori per effetto di proroghe o sospensioni.
  10. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente rinnovato oltre il termine ultimo di durata.

### **Art. 3 S**

### **Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 13, tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento delle stesse o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel Contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. L'impianto dovrà essere dato in opera, completo di ogni necessaria apparecchiatura, principale ed accessoria, e perfettamente funzionante. Saranno tra l'altro a carico dell'Impresa:
  - a) la redazione degli elaborati di progetto esecutivi e definitivi da eseguirsi da professionista all'uopo abilitato;
  - b) la preparazione ed il montaggio degli impianti (la fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti sarà a carico dell'Impresa), eseguiti da ottimo personale specializzato, nonché la manovalanza in loro aiuto;

- c) le spese e gli oneri relativi alle prove di funzionamento degli impianti (esclusi i consumi di energia elettrica) e quelli relativi a tutte le prove sui materiali e sulle apparecchiature, installate ed in corso di installazione, che saranno richieste dalla Direzione Lavori durante il corso delle opere;
  - d) ogni onere derivante dalla particolare ubicazione dei locali in cui saranno eseguiti le forniture ed i lavori, con particolare riferimento alle operazioni di scarico ed ai trasporti in genere, nonché i ponti di servizio e le opere provvisorie;
  - e) l'onere della pulizia quotidiana del cantiere con l'allontanamento dei materiali di risulta ed il ripristino dei locali magazzino danneggiati;
  - f) l'onere della classificazione dei rifiuti ed il relativo conferimento a discarica autorizzata o al consorzio obbligatorio pertinente;
  - g) la consegna di copia dell'avvenuta accettazione dei rifiuti in discarica.
4. L'Impresa, premesso che resta la sola responsabile del buon esito della fornitura e della rispondenza di quanto realizzato e fornito in base alla legislazione vigente, dovrà rilasciare, all'atto della consegna della fornitura e dei lavori una dichiarazione di conformità nella quale dichiarare che l'installazione, oggetto dell'attestazione, è conforme alla norma di sicurezza in vigore ed è stata eseguita a regola d'arte e

- secondo i dettami della buona tecnica" (rif. legge 46/90) e tutti gli allegati previsti dalle normative e dalle norme UNI-CEI.
5. La ditta appaltatrice dovrà consegnare tutta la documentazione prevista dalle marchiature delle apparecchiature fornite con particolare riferimento ai manuali di istruzioni d'uso e manutenzione corredati da tutti i disegni e gli schemi tecnici redatti in italiano.
  6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 13 S e l'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.
  7. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
  8. L'Impresa si impegna ad avvalersi di personale specializzato che ha padronanza della lingua italiana.
  9. L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza



preavviso, per tutta la durata del Contratto, a verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip, per quanto di propria competenza.
11. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Consip, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.
12. L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
13. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Consip, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
14. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **Articolo 4 S**

### **Direzione dei lavori**

1. Per verificare la corretta esecuzione della fornitura la Consip S.p.A. si avvarrà di una "Direzione lavori".
2. La Direzione dei lavori è affidata a .....,  
che potrà avvalersi di collaboratori, previa comunicazione alla Consip S.p.A..
3. Prima dell'inizio della fornitura, il Direttore dei lavori deve ricevere dall'Impresa il piano operativo di sicurezza e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; costui deve ricevere periodicamente, inoltre, copia dei versamenti dei relativi contributi.
4. Il Direttore dei lavori deve, inoltre:
  - a) controllare, anche attraverso il coordinamento di programmi attuativi, che l'impresa appaltatrice osservi le pattuizioni contrattuali;
  - b) verificare la regolare esecuzione della fornitura e la sua conformità al progetto ed alle regole dell'arte;
  - c) redigere i verbali di consegna della fornitura e, ove del caso, quelli di sospensione e di ripresa, nonché ogni atto e/o verbale di constatazione riferentisi allo svolgimento della fornitura stessa;

- d) accertare e segnalare alla Consip i danni a persone e/o cose che si verifichino in conseguenza dello svolgimento della fornitura;
  - e) effettuare le misurazioni e la regolare contabilizzazione di tutta la fornitura, curando la tenuta di tutta la documentazione connessa alla fornitura e provvedendo alla sua compilazione e sottoscrizione;
  - f) procedere ai collaudi parziali e nel caso di esito positivo redigere il rispettivo certificato di corretta fornitura parziale.
5. L'Impresa è tenuta ad osservare tutti gli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei lavori ed a sottoporre alla sua approvazione tutti gli elaborati relativi alla realizzazione della fornitura con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni sulla data di inizio della fornitura medesima, senza che il tempo impiegato per le verifiche degli elaborati da parte della Direzione dei lavori possa essere portato a giustificazione di eventuali ritardi o maggiori oneri e senza che l'approvazione comporti esclusione o riduzione della piena responsabilità dell'Impresa.
5. Ad ultimazione della fornitura il Direttore dei lavori deve:
- a) compilare, previa acquisizione della necessaria documentazione, il certificato di ultimazione della fornitura;
  - b) redigere il conto finale, la revisione prezzi definitiva ed una dettagliata relazione sull'andamento della fornitura;
  - c) trasmettere alla Consip la documentazione necessaria per le operazioni

di collaudo.

6. La sorveglianza esercitata dalla Direzione dei lavori non solleva in alcun caso l'Impresa dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del c.c. in ordine alle difformità ed ai vizi della fornitura.

### **Articolo 5 S**

#### **Direzione tecnica di cantiere per conto dell'impresa**

1. L'Impresa curerà la direzione tecnica del cantiere, per tutta la durata delle attività, a mezzo del signor ....., che è in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di direzione tecnica dell'impresa ai sensi della L.46/90 per ciò che attiene gli impianti elettrici, al quale competerà ogni responsabilità in ordine all'andamento del cantiere stesso e l'obbligo di seguire lo svolgimento delle forniture per assicurarne l'esecuzione in conformità dei patti contrattuali e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, o emanate nel corso delle forniture, il tutto con esonero da qualsiasi responsabilità della Consip, dei suoi dipendenti, della Direzione dei lavori e di terzi e con particolare riguardo al rispetto delle norme antinfortunistiche.
2. L'Amministratore dell'Impresa, signor....., dichiara che le funzioni di Responsabile per la Sicurezza del cantiere saranno svolte da .....
3. Il direttore tecnico di cantiere, se diverso dal direttore tecnico

dell'Impresa, dovrà risultare di gradimento del Direttore dei lavori, e, in caso contrario, l'Impresa dovrà provvedere, a semplice richiesta scritta, alla pronta sostituzione dello stesso.

## **Articolo 6 S**

### **Sicurezza della fornitura**

1. Nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Impresa dovrà adempiere scrupolosamente e integralmente agli obblighi derivanti dalla applicazione del Decreto Legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni; essa curerà di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alla realizzazione della fornitura e dei terzi, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Ogni responsabilità, in caso di infortuni, a dipendenti e terzi, deve intendersi ricadente sull'Impresa, restandone sollevato il Committente.
3. Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle forniture, l'Impresa dovrà mettere a disposizione del proprio Rappresentante per la sicurezza copia del Piano di sicurezza e coordinamento ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del citato D.L. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.

4. Il piano dovrà comprendere tra i suoi requisiti minimi la programmazione delle opere pertinenti l'appalto, le modalità esecutive delle stesse, nonché dettagliatamente tutte le misure che saranno poste in essere per assicurare il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
5. Le accertate difformità delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste dal piano di cui al presente articolo e dalle vigenti norme in materia, ferme restando le eventuali altre iniziative di legge, comporteranno in ogni caso, l'applicazione delle penalità di cui all'art 12 S del contratto, qualora la accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente eliminata, la sospensione totale o parziale dei lavori.
6. L'impresa dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione della fornitura il proprio Piano operativo di sicurezza come previsto dall'art. 9 del D.Lgs n. 528 del 19/11/1999, nonché ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere, sulla base della propria esperienza. In nessun caso, la presentazione di detto piano operativo potrà giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
7. Preventivamente all'adozione di varianti o integrazioni significative del piano, si dovrà provvedere alla consultazione dei Rappresentanti per la

sicurezza dell'impresa e adeguare l'informazione di tutti i prestatori d'opera, dipendenti o autonomi.

## **Articolo 7 S**

### **Valutazione delle opere in variante**

1. Le eventuali forniture e/o opere in variante saranno valutate a misura sulla base dei prezzi unitari indicati nell'offerta economica presentata in sede di gara e, se non indicato, dalla Tariffa dei Prezzi per opere edili e impiantistiche approvata dal Provveditorato Regionale OO.PP. per il Lazio, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma, edizione 2002, applicando ad essi il ribasso d'asta.
2. Qualora si dovesse procedere alla formulazione di nuovi prezzi, il Direttore dei lavori provvederà autonomamente all'analisi di nuovi prezzi, nel rispetto delle previsioni contrattuali e, in contraddittorio con l'appaltatore, procederà alla stesura dell'elenco dei nuovi prezzi, da sottoporre alla valutazione ed all'approvazione della Consip; in seguito a tale approvazione, i nuovi prezzi saranno riportati in un atto aggiuntivo, sottoscritto dalla Consip e dall'appaltatore, così integrando l'originario elenco dei prezzi.
3. Resta comunque esclusa la corresponsione di qualsiasi altro compenso oltre quello forfettario contrattuale per l'adeguamento alle esigenze operative della Consip, ivi comprese, all'occorrenza, le eventuali

sospensioni delle lavorazioni nelle ore lavorative, su richiesta della Consip.

## **Articolo 8 S**

### **Sospensioni e proroghe**

1. Qualora per cause di forza maggiore o per caso fortuito la fornitura non possa - in via temporanea - procedere utilmente ed a regola d'arte, il Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Impresa, può ordinarne la sospensione, escluso ogni indennizzo all'Impresa, e disporre la ripresa quando, a suo giudizio, possano ritenersi cessate le cause della sospensione stessa.
2. La sospensione potrà essere disposta, anche a più riprese, per particolari esigenze dal Committente per un periodo di tempo che nel suo complesso non sia superiore a 6 mesi. Neanche in tali ipotesi spetta all'Impresa alcun compenso o indennizzo, né si procederà ad alcuna contabilizzazione parziale delle opere eseguite qualora non sia trascorso integralmente il predetto termine.
3. In particolare, l'Impresa prende atto che la Consip e per essa la Direzione dei lavori potrà disporre sospensioni temporanee delle prestazioni contrattuali dovute a cause di Pubblica necessità segnalate dall'Amministrazione; nel caso in cui tali sospensioni si protraggano fino ad un termine di sei mesi, l'impresa non avrà diritto e rinuncia fin d'ora a qualsiasi indennizzo o richiesta per i



danni eventualmente derivanti.

4. In caso di sospensione dell'attività, il termine di consegna sarà prorogato di tanti giorni quanti sono quelli di sospensione.
5. L'Impresa, a seguito delle sospensioni delle prestazioni contrattuali disposte dalla Consip, si obbliga a consentire la piena agibilità del cantiere, senza sollevare richieste o pretese nei confronti della Consip.

## **Articolo 9 S**

### **Conto finale**

1. Il "conto finale delle forniture" verrà redatto entro 10 giorni dalla data del "Verbale di collaudo parziale" dell'ultima parte del sistema di cui al punto 5.2.2. del Capitolato.
2. Resta convenuto ed accettato che l'Impresa è tenuta a fornire garanzia e gratuita manutenzione per le opere eseguite per 12 mesi, così come specificato nel Capitolato tecnico al punto 5.3.
3. A tale riguardo, resta inoltre inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione, ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio del Committente, saranno eseguiti direttamente dal Committente stesso addebitandone la spesa all'Impresa appaltatrice inadempiente ove questa non provvedesse nei termini che le verranno prescritti.

## **Art. 10 S**

### **Collaudo e accettazione**

1. Durante l'esecuzione del contratto saranno eseguite tutte le prove e verifiche che la Direzione lavori riterrà necessarie, al fine di accertare il perfetto funzionamento delle singole parti degli impianti alle prescrizioni contrattuali.
2. Non appena l'Impresa avrà completato tutte le forniture ed i lavori oggetto del presente Appalto, ne darà comunicazione scritta al Direttore dei lavori il quale procederà alla esecuzione delle verifiche finali.
3. Durante tali verifiche l'Impresa dovrà garantire tutta l'assistenza tecnica necessaria con proprio personale specializzato ed attrezzature.
4. Nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove suddette, l'Impresa comunque rimane l'unica responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, compreso l'onere del risarcimento dei danni che tali deficienze potranno procurare alla Consip od alle altre Ditte Appaltatrici, fino a pronuncia del collaudo provvisorio e fino al termine del periodo di garanzia.
5. Eseguiti gli accertamenti il Direttore dei lavori emetterà il "Verbale di collaudo parziale" ed il "Verbale di configurazione ed avvio parziale" di cui al punto 5.2.2. del Capitolato tecnico.
6. La emissione dei verbali di cui al comma precedente dà inizio al periodo di prova e gestione degli impianti ad opera dell'appaltatore, periodo che

terminerà alla data del pronunciamento del buon esito del collaudo provvisorio.

7. Le prestazioni relative al succitato periodo di prova e gestione degli impianti sono comprese nel prezzo dell'appalto.
8. In seguito all'emissione del conto finale di cui all'articolo 10 S del presente contratto si procederà alle operazioni di collaudo in contraddittorio con l'Impresa entro 60 giorni.
9. Il certificato di collaudo avrà carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo, trascorsi 2 anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine.
10. L'Impresa dovrà fornire, a proprio completo carico, la più completa assistenza tecnica durante le operazioni di collaudo fornendo le attrezzature, la strumentazione e il personale necessari.
11. Il collaudo del sistema verrà effettuato secondo le norme vigenti e con le procedure, criteri e prove che il collaudatore riterrà opportuno adottare e ordinare.
12. Nel caso di esito positivo del collaudo la data del verbale di collaudo positivo verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura", da parte della Consip.

13. Una volta approvato da parte del Committente il collaudo provvisorio, l'impresa potrà procedere alla fatturazione relativa allo svincolo della quota del 5% trattenuta a garanzia degli impegni assunti dall'impresa medesima, così come specificata nel contratto, dietro presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo. Detta fidejussione sarà svincolata allorquando il collaudo provvisorio avrà assunto carattere definitivo, salvo i risultati dello stesso e sempre che sia definita ogni controversia o pendenza, ivi comprese le richieste a seguito di eventuali riserve avanzate fra le parti in relazione all'appalto.
14. Qualora il collaudo non risultasse favorevole, all'Impresa verrà concesso un periodo di tempo di 5 giorni per porre rimedio agli inconvenienti rilevati, così come indicato al punto 5.2.2. del Capitolato tecnico.
15. Si procederà quindi ad ulteriore visita di collaudo i cui oneri saranno a carico dell'Impresa.
16. La Consip, fermo restando quanto sopra, si riserva di nominare collaudatori in corso d'opera.
17. Il favorevole collaudo delle opere appaltate non esonera l'Impresa dalle responsabilità di cui agli artt. 1667 e 1669 codice civile.
18. Lo svincolo della quota dello 0,5% a garanzia degli obblighi di cui all'art. 5 G del contratto avverrà quando il collaudo provvisorio avrà assunto carattere definitivo.

#### **Art. 11 S**

#### **Servizio di garanzia e manutenzione**

1. Tutti gli impianti oggetto del presente appalto, nel loro complesso ed in ogni loro singola parte ed apparecchiatura, saranno garantiti dall'Impresa, nella maniera più ampia e completa, sia per la qualità dei materiali che per il montaggio ed il regolare funzionamento dal giorno dell'ultimazione fino al collaudo, ed in seguito per il periodo di un anno a decorrere dalla durata di pronunciamento di buon esito dello stesso collaudo provvisorio fatte salve maggiori garanzie fornite dai fabbricanti di parti o accessori della fornitura.
2. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui all' articolo 13 S e con le modalità di cui al punto 5.3. del Capitolato tecnico.
3. Durante tali periodi l'Appaltatrice dovrà provvedere gratuitamente e tempestivamente a tutte quelle riparazioni, sostituzioni e ricambi, che si rendessero necessari, a giudizio esclusivo della Direzione Lavori e della Committente in dipendenza della cattiva qualità della fornitura o semplicemente del lavoro eseguito
4. L'Impresa per tutto il suddetto periodo dovrà provvedere alla esecuzione dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni previste dai manuali delle apparecchiature e dalle norme di buona gestione.

**Art. 12 S**

### **Penali**

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna dell'intero sistema di cui al capitolo 4 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a 1000,00 € (mille/00 Euro).
2. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Qualora l'Impresa non rispetti la tempistica parziale indicata nel cronoprogramma di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà:
  - a) una penale pari a 2000,00 € (duemila/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto stabilito ai punti 2,4,6 e 14 del citato paragrafo del Capitolato tecnico;
  - b) una penale pari a 2000,00 € (duemila/00 Euro) per ogni ora solare di ritardo rispetto a quanto stabilito al punto 3 del citato paragrafo del Capitolato tecnico;
  - c) una penale pari a 1000,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto stabilito ai punti 9,11 e 13 del citato paragrafo del Capitolato tecnico;
  - d) una penale pari a 500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
4. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui ai precedenti paragrafi, L'Impresa non provveda tempestivamente a tutte quelle riparazioni, sostituzioni e ricambi, che si rendessero necessari, a giudizio esclusivo della Direzione Lavori e della Committente in dipendenza della cattiva qualità della fornitura o semplicemente del

- lavoro eseguito, la Consip applicherà una penale pari a 500 € (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo.
5. Qualora il fermo delle apparecchiature o di una loro componente superi le 48 ore (quarantotto) complessive, la Consip applicherà all'Impresa una penale di 1000 € (mille Euro) per ogni ora, o frazione di queste, di fermo ulteriore.
  6. Qualora vi siano ritardi di intervento in caso di situazioni bloccanti (livello 1), la Consip applicherà all'Impresa una penale di 1000,00 € (mille/00 Euro) per ogni ora, o frazione di queste.
  7. Qualora vi siano ritardi di intervento in caso di situazioni non bloccanti (livello 2), la Consip applicherà all'Impresa una penale di 500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni ora, o frazione di queste, di fermo ulteriore.
  8. Qualora vi siano ritardi nella rimozione di situazioni bloccanti (livello 1) e nel conseguente ripristino della funzionalità piena, la Consip applicherà all'Impresa una penale di 2000,00 € (duemila/00 Euro) per ogni ora, o frazione di queste, di fermo ulteriore.
  9. Qualora vi siano ritardi nella rimozione di situazioni non bloccanti (livello 2) e nel conseguente ripristino della funzionalità piena, la Consip applicherà all'Impresa una penale di 500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni ora, o frazione di queste, di fermo ulteriore.
  10. Qualora la direzione dei lavori, accertate le difformità delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste dal piano di sicurezza, ferme restando le eventuali altre iniziative di legge, e qualora la accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente eliminata, dispone la sospensione totale o

parziale dei lavori, la Consip applicherà una penale pari a 500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo della ripresa dei lavori.

11. Qualora vi siano ritardi, oltre i 5 giorni concessi, nella ottemperanza delle prescrizioni dl collaudatore, la Consip applicherà una penale pari a 500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo.
12. Qualora vi siano ritardi in relazione agli adempimenti ed incombeni a carico dell'impresa relativi al collaudo parziale la Consip applicherà una penale rispettivamente pari a 2000,00 € (duemila/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini del collaudo parziale di ciascun gruppo elettrogeno e pari a 1000,00 € (mille/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini del collaudo parziale di ciascun UPS.
13. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
14. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
15. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
16. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna



espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

17. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
11. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 13 S comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui all' art. 13 S, comma 1.

#### **Art. 13 S**

##### **Corrispettivo**

1. Il corrispettivo contrattuale globale, omnicomprendente fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi Euro \_\_\_\_\_, al netto di IVA.
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

## **Articolo 20**

### **Fatturazione e pagamento**

1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale avrà luogo sulla base dei certificati di pagamento che saranno emessi dalla Direzione lavori, secondo le seguenti modalità:
  - 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo alla firma del contratto;
  - 25% (venticinque per cento) dell'importo complessivo successivamente al positivo collaudo parziale della seconda UPS, ;
  - 25% (venticinque per cento) dell'importo complessivo successivamente al positivo collaudo parziale del secondo gruppo elettrogeno;
  - 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo successivamente al positivo collaudo provvisorio dell'intera fornitura.

2. La suddetta ripartizione è puramente convenzionale e non costituisce in alcun modo una valutazione dell'effettivo costo degli interventi effettuati. Di conseguenza, non potrà in alcun caso costituire riferimento per l'Impresa per dimostrare la particolare onerosità di alcune categorie di lavori.
3. Ciascuna delle suelencate quote percentuali verrà liquidata solo dopo la verifica e la certificazione da parte del Direttore dei Lavori della ultimazione completa delle opere ad essa afferenti.
4. Tali pagamenti, sulla base delle forniture eseguite e risultanti dal registro di contabilità, verranno effettuati sulla base di certificati di pagamento redatti dal Direttore dei lavori entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni contrattuali, previa emissione del relativo stato di avanzamento delle forniture, che deve essere sottoscritto dall'impresa per accettazione.
5. Tutti i pagamenti in acconto effettuati non costituiranno in alcun modo, da parte del Committente, riconoscimento di regolarità di esecuzione e di presa in consegna della parte di lavori alla cui ultimazione è condizionata la corresponsione del relativo acconto, restando viceversa validi, ai fini di detti riconoscimenti, esclusivamente le risultanze del collaudo finale di tutte le opere appaltate ed i termini di accettazione e di approvazione da parte del Committente del relativo certificato di collaudo.

6. Qualora riscontri irregolarità nello svolgimento delle forniture, il Direttore dei lavori può sospendere l'emissione del certificato di pagamento, fino alla completa eliminazione delle irregolarità, dandone notizia all'Appaltatore.
7. Sull'importo risultante da ciascuno stato di avanzamento sarà applicata la trattenuta del 5% (cinque per cento), a garanzia degli impegni assunti dall'Impresa circa la buona esecuzione delle opere e quella dello 0,50% (zerocinquanta per cento) a garanzia degli obblighi di cui all'art. 5 G del contratto, nonché la detrazione degli acconti corrisposti in precedenza. Tali trattenute saranno svincolate nei modi e tempi previsti dall'art. 10 S.

#### **Art. 14 S**

##### **Modalità di fatturazione**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dalla Consip in favore dell'Impresa, sulla base delle fatture bimestrali emesse da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste nel presente atto e nel Capitolato Tecnico.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla singola tipologia di attività. Le fatture - che dovranno contenere il riferimento al presente contratto e alla singola prestazione contrattuale - dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/e, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via , Via Isonzo 19/e, 00198 Roma.



*Schema di contratto per l'acquisizione di componenti e servizi relativi alla sostituzione dei gruppi di continuità e della tensione di alimentazione erogata dai gruppi elettrogeni degli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGICS-RGS) in località "La Rustica", via A. Soldati, 80 – Roma*

---

3. L'importo delle fatture verrà pagato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'Impresa presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_\_.
4. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Consip S.p.A.

Dott. Ferruccio Ferranti

\_\_\_\_\_

L'Impresa

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 2 S Durata

Art. 3 S Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa



*Schema di contratto per l'acquisizione di componenti e servizi relativi alla sostituzione dei gruppi di continuità e della tensione di alimentazione erogata dai gruppi elettrogeni degli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGICS-RGS) in localita' "La Rustica", via A. Soldati, 80 – Roma*

---

Articolo 7 S Valutazione delle opere in variante

Articolo 8 S Sospensioni e proroghe

Articolo 9 S Conto finale

Art. 10 S Collaudo e accettazione

Art. 11 S Servizio di garanzia e manutenzione

Art. 12 S Penali

Art. 13 S Fatturazione e pagamento

L'Impresa

il legale rappresentante

---